



Settore 5
Servizio Sociale
Ufficio Amministrativo

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL CAPITOLATO.....	pag. 4
ART. 2	DURATA E DECORRENZA.....	pag. 4

PARTE SECONDA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 3	OBIETTIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO.....	pag. 5
ART. 4	PRESTAZIONI RICHIESTE.....	pag. 6

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 5	SEDE OPERATIVA.....	pag. 9
ART. 6	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 9
ART. 7	SERVIZIO DI COORDINAMENTO.....	pag. 11
ART. 8	AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 11
ART. 9	MODALITA' ORGANIZZATIVE.....	pag. 12
ART. 10	CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....	pag. 14
ART. 11	SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE.....	pag. 14
ART. 12	MEZZI E MATERIALI.....	pag. 14
ART. 13	RAPPORTO TRA OPERATORI E UTENTI.....	pag. 15
ART. 14	ROTAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI.....	pag. 15
ART. 15	REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI	pag. 16
ART. 16	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	pag. 17
ART. 17	RAPPORTI CON IL PERSONALE.....	pag. 17
ART. 18	TIROCINI FORMATIVI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE.....	pag. 18
ART. 19	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE.....	pag. 19

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 20 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO.....	pag. 19
ART. 21 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	pag. 20
ART. 22 COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA.....	pag. 21
ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	pag. 21

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ART. 24 RESPONSABILITA'.....	pag. 23
ART. 25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA- TUTELA DELLA PRIVACY.....	pag. 23
ART. 26 NORME DI SICUREZZA.....	pag. 24
ART. 27 VERIFICA DEI SERVIZI.....	pag. 24
ART. 28 RECLAMI.....	pag. 25
ART. 29 PENALITA'.....	pag. 25
ART. 30 POLIZZE ASSICURATIVE.....	pag. 27
ART. 31 CAUZIONE.....	pag. 28
ART. 32 SUBAPPALTO.....	pag. 29
ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO.....	pag. 29
ART. 34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 29
ART. 35 ESECUZIONE IN DANNO.....	pag. 31
ART. 36 RECESSO.....	pag. 31
ART. 37 DOMICILIO.....	pag. 31
ART. 38 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	pag. 31
ART. 39 NORME FINALI.....	pag. 32

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili, e che siano residenti nel territorio del Comune di Schio.

2. L'appalto del servizio di assistenza domiciliare si compone di tre lotti:

- Lotto I: servizio di assistenza domiciliare
- Lotto II: servizio di sostegno educativo domiciliare a minori
- Lotto III: servizio di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura presso l'abitazione degli utenti.

3. In casi particolari il servizio può essere esteso anche a persone non residenti, ma domiciliate nel Comune di Schio, con costo totale delle prestazioni a carico dell'utente o del Comune di residenza anagrafica. In tali casi i rapporti economici sono tenuti dall'appaltatore direttamente con l'utente o con il Comune di residenza dell'utente.

4. Gli utenti che beneficiano dell'assistenza domiciliare si possono quantificare alla data di approvazione del presente atto in circa:

n. 130 per il Lotto I (servizio di assistenza domiciliare);

n. 20 per il Lotto II (servizio di sostegno educativo domiciliare a minori);

n. 5 per il Lotto III (servizio di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura).

Il servizio nella sua completa articolazione prevede indicativamente n. 16.530 ore/anno complessive circa, ripartite nei 3 lotti e distribuite mensilmente in relazione alle esigenze di servizio.

Il monte ore annuale per lotto è:

Per il Lotto I (servizio di assistenza domiciliare) n. 14.910 ore/anno così dettagliate:

- n. 13.700 ore/anno presunte per prestazioni di assistenza domiciliare;
- n. 1.100 ore/anno presunte per prestazioni di aiuto domestico;
- n. 110 ore/anno presunte per servizio di parrucchiere e di pedicure;
- Kg. 1.200 per anno presunti per servizio di lavanderia con asporto e riconsegna della biancheria presso il domicilio dell'utente.

Per il Lotto II (servizio di sostegno educativo domiciliare a minori) n. 1.200 ore/anno.

Per il Lotto III (servizio di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura) n. 300 ore/anno per la realizzazione di 15 interventi di formazione di 20 ore ciascuno.

Inoltre per i tre Lotti di cui sopra complessive n. 120 ore/anno presunte per attività di coordinamento con il Comune e i servizi territoriali.

ART. 2 DURATA E DECORRENZA

1. La durata del contratto di appalto è stabilita in 4 (quattro) anni decorrenti dal 1° gennaio 2015 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente competente, anche nelle more della stipulazione del contratto. E' prevista l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 4 (quattro) anni alle medesime condizioni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

2. La stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, comma 10-bis, del medesimo d.lgs. 163/2006.

3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

4. In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, l'esecuzione anticipata delle prestazioni in appalto, qualora sussista comprovata urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

5. L'appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare alle medesime condizioni economico-gestionali per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto o dalla sua eventuale risoluzione, dietro espressa richiesta scritta della stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e di non creare disagi agli utenti fino all'entrata in servizio del nuovo appaltatore.

6. Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico della stazione appaltante, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

PARTE SECONDA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 3 OBIETTIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un servizio socio-assistenziale di aiuto e supporto alle attività della vita quotidiana di persone in difficoltà.

L'attività di assistenza domiciliare viene svolta presso il domicilio dell'utente, sulla base di progetti personalizzati a favore di persone che, per varie cause di ordine fisico e psichico, o per situazioni familiari, presentino qualche limitazione della loro autonomia.

In tal modo, il Comune si propone di rimuovere e di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, favorendo il mantenimento e, quando possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio contesto domestico o familiare, in modo da evitare o quantomeno rallentare processi di istituzionalizzazione, supportando, dove possibile, l'attività di familiari o di altri soggetti che si fanno carico dell'assistenza, attraverso interventi mirati a:

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- stimolare il mantenimento delle funzionalità necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzioni necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione, con particolare attenzione nel periodo estivo in cui vi è minore presenza di familiari e di persone di riferimento;
- contribuire al contrasto di patologie degenerative, quali le demenze, al fine di favorire la domiciliarità anche per questi soggetti.

2. Il servizio di sostegno educativo domiciliare ai minori è finalizzato alla valorizzazione delle risorse del nucleo familiare, di cui fanno parte minori con disagio socio-ambientale e culturale, nonché quando sussistano difficoltà di apprendimento.

3. Con il servizio di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura il Comune intende fornire un percorso di formazione base agli assistenti familiari e, in generale, alle persone che si prendono cura a domicilio di persone disabili o anziane non autosufficienti. L'assistente familiare assume un ruolo di fondamentale importanza all'interno di un progetto assistenziale. Gli addetti all'assistenza si trovano a dover affrontare situazioni alle quali spesso non sono preparati e anche le operazioni più banali (l'imboccare, il mobilizzare una persona allettata, utilizzare un sollevatore, ecc.) devono essere svolte correttamente, per garantire un'assistenza adeguata.

ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Per le prestazioni del Lotto I (servizio di assistenza domiciliare) si intende un insieme di prestazioni integrate, offerte ai cittadini in stato di bisogno presso le loro abitazioni, che si configurano nel seguente modo:

A) CURA DELLA PERSONA

1 Cura dell'igiene personale

1.1 pulizia del viso, mani, piedi, bidet

1.2 igiene della bocca

1.3 taglio unghie delle mani e dei piedi

1.4 bagno e igiene completa

1.5 accompagnamento in struttura per bagno

1.6 aiuto alla persona nel vestirsi e svestirsi

1.7 cambio e gestione ausili incontinenza (cambio pannoloni, svuotamento sacchetto urina, cambio sacchetto stomia)

1.8 servizio di parrucchiere

1.9 servizio di pedicure

2 Mobilizzazione

2.1 aiuto nell'alzata dal letto (con un operatore, con due operatori o con l'ausilio del sollevatore, già presente nel domicilio dell'utente)

2.2 aiuto alla persona nel coricamento

2.3 aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari

2.4 aiuto alla persona per una corretta deambulazione

2.5 postura e mobilizzazione della persona allettata

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

3. Alimentazione

3.1 aiuto alla persona nell'assunzione dei pasti

4. Assistenza sanitaria

4.1 preparazione e controllo assunzione dei farmaci

4.2 effettuazione interventi di prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito, in collaborazione con i servizi sanitari

4.3 tenuta dei contatti con il medico di medicina generale, per prescrizione e consegna delle terapie

4.4 misurazione della pressione arteriosa e della temperatura corporea, con apparecchiatura messa a disposizione dall'utente, con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche

B) CURA DELLA CASA

5 Interventi di pulizia ordinaria

5.1 riassetto della cucina (pulizia piano cottura, lavaggio delle stoviglie, lavello e tavolo da pranzo, ecc.)

5.2 pulizia e sanificazione dei servizi igienici

5.3 areazione degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, della biancheria e degli indumenti

5.4 pulizia dei pavimenti e spolvero dei mobili

5.5 raccolta dei rifiuti da eliminare, con le modalità della raccolta differenziata

6 Interventi di pulizia a fondo

6.1 pulizia profonda di pavimenti, cucina e sanitari

6.2 pulizia generale del mobilio

6.3 pulizia straordinaria con sanificazione anche mediante l'uso di appositi strumenti e macchinari

C) SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA

7 Cura vestiario e corredo

7.1 lavaggio a mano o in lavatrice della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno e da cucina, effettuato a domicilio

7.2 stiratura indumenti e cura corredo, effettuati a domicilio

7.3 servizio accessorio di lavaggio della biancheria in lavanderia, con asporto e riconsegna della biancheria presso il domicilio dell'utente (comprensivo di stiratura ed eventuale rammendo e cucito, ove necessari)

8 Acquisti e preparazione pasti

8.1 aiuto alla persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, preparazione pasti

8.2 acquisto di alimenti o altro

9 Gestione della casa

9.1 gestione pagamenti, scadenze, disbrigo di pratiche amministrative

10 Integrazione addetti alla cura

10.1 integrazione giornaliera all'assenza di personale privato o degli addetti alla cura, per un massimo di due ore

D) VITA DI RELAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE

11 interventi di prevenzione e sostegno psico-sociale

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- 11.1 sostegno e stimolo alla persona nella vita di relazione
- 11.2 accompagnamento della persona in passeggiate, visite, acquisti, ecc.
- 11.3 rapporti con strutture sociali, ricreative e culturali del territorio

12 Trasporto

- 12.1 accompagnamento con aiuto presso strutture e servizi sociali e sanitari e centri diurni per non autosufficienti
- 12.2 accompagnamento per raggiungere la sede di lavoro
- 12.3 accompagnamento per acquisti
- 12.4 commissioni varie (banca, posta, farmacia, ecc.)
- 12.5 rapporti sociali

Il servizio accessorio di accompagnamento della persona va effettuato esclusivamente con autovetture dell'appaltatore.

13 Segretariato sociale

- 13.1 integrazione e collaborazione con la rete territoriale (servizi sociali e sanitari che erogano altre prestazioni ad adulti, anziani e minori, anche con disturbo mentale, portatori di handicap e con dipendenze comportamentali)
- 13.2 collaborazione con il servizio sociale comunale, in particolare con la partecipazione alle riunioni di programmazione, verifica e aggiornamento dei progetti personalizzati e di verifica del servizio.

E) SERVIZIO EMERGENZA PER IL PERIODO ESTIVO O IN CASO DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI (NEVICATE, ALLUVIONI, ECC...)

Effettuazione di interventi a carattere di emergenza presso il domicilio di persone prive di contesto parentale o altri punti di riferimento.

In particolare:

- effettuazione della spesa alimentare
- consegna e ritiro del bucato presso la lavanderia
- accompagnamento a visite mediche o strutture sanitarie
- eventuali altre prestazioni ritenute necessarie

Tali servizi non costituiscono una presa in carico della persona anziana, in quanto trattasi di prestazioni a carattere straordinario e temporaneo, legate alle condizioni ambientali e familiari del soggetto medesimo.

F) SERVIZIO DOMICILIARE A TOTALE CARICO DEL RICHIEDENTE

Su richiesta dell'utente, l'appaltatore, previa comunicazione al servizio sociale comunale, può effettuare interventi di assistenza domiciliare, in aggiunta a quelli previsti nel Progetto di Intervento Assistenziale, con costo totale delle prestazioni a carico del medesimo utente. Tutti i rapporti economici e organizzativi sono tenuti dall'appaltatore direttamente con l'utente.

2. Le prestazioni del Lotto II (servizio di sostegno educativo domiciliare a minori), si configurano nel seguente modo:

- attività didattiche con affiancamento nello svolgimento dei compiti scolastici sia singolarmente che in gruppo, con verifica dell'adeguatezza del materiale scolastico e didattico
- attività osservativa della relazione genitori / figli
- affiancamento del nucleo familiare nella presa di coscienza dei problemi e dei bisogni dei minori
- attività di relazione e ricreative

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- collaborazione con il servizio sociale comunale, in particolare con la partecipazione alle riunioni di programmazione, verifica periodica e aggiornamento dei progetti personalizzati, concordati con la famiglia e con gli educatori
- collaborazione con la rete territoriale (scuole, servizi sociali e sanitari).

3. Le prestazioni del Lotto III (servizio di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura), si configurano nel seguente modo:

- servizio di affiancamento ad assistenti familiari e/o addetti alla cura, presso il domicilio dell'utente, finalizzato all'acquisizione di competenze e di modalità di assistenza come dettagliato per le attività del Lotto I
- collaborazione con il servizio sociale comunale, in particolare con la partecipazione alle riunioni di programmazione, verifica e aggiornamento dei progetti personalizzati e di verifica del servizio.

4. Per tutti i Lotti l'appaltatore dovrà:

- presentare entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nel semestre precedente
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- assicurare la presenza da parte di ciascun operatore ad almeno il 70% (settanta per cento) delle riunioni mensili di coordinamento
- comunicare preventivamente al servizio sociale comunale eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato, nonché i risultati delle stesse.

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 5 SEDE OPERATIVA

1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'appaltatore dovrà disporre di una sede operativa ubicata nel territorio comunale dotata di adeguato personale amministrativo, garantendo un recapito telefonico (fisso e mobile), una segreteria telefonica, un servizio fax ed una casella di posta elettronica per l'intera giornata e per l'arco settimanale, anche fuori dall'orario d'ufficio, nonché la presenza e la reperibilità telefonica del coordinatore di cui al successivo articolo 7.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve eseguire le prestazioni indicate con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.

2. Per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti, l'appaltatore deve disporre di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali,

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

per tutto l'arco temporale di durata dell'appalto di cui al presente capitolato. Le attività previste dal presente capitolato, ancorché gestite dall'appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra cittadini/utenti, il medesimo appaltatore ed il Comune.

3. Il personale dell'appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni di cui ai Lotti I, II e III, alle condizioni di cui all'offerta tecnica e economica ed ai termini contrattuali pattuiti.

4. Nell'ambito del servizio, l'appaltatore svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze del Comune e a tal fine metterà a disposizione del medesimo:

- a) un coordinatore
- b) un referente amministrativo-contabile
- c) un numero idoneo di operatori domiciliari addetti all'assistenza e alla formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura
- d) un numero idoneo di operatori generici da impiegare per prestazioni specifiche per l'igiene e la pulizia ambientale
- e) un numero idoneo di educatori.

5. L'appaltatore curerà inoltre:

- l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni fornite dal servizio sociale comunale, secondo le necessità degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste e specificate nell'ambito del successivo articolo 9;
- la scelta degli operatori da assegnare ai singoli utenti, in accordo con le indicazioni del servizio sociale comunale, tenendo conto, per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
- l'organizzazione delle sostituzioni, in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., in accordo con il servizio sociale comunale e salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate, attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto, al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di assistenza. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e, se necessario, organizzata il giorno stesso in cui l'appaltatore verrà informato;
- lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale;
- la realizzazione dell'attività di formazione, di sostegno psicologico e dell'attività di supervisione professionale;
- il raccordo costante con il servizio sociale comunale per ogni aspetto attinente i servizi;
- la partecipazione agli incontri di coordinamento e monitoraggio programmati, di norma, con cadenza mensile.

6. Per una corretta gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze degli operatori presso i rispettivi utenti, tenendo informato il servizio sociale comunale circa le modalità e gli esiti dell'attività di controllo effettuata.

7. L'appaltatore è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti, così come sancito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modifiche ed integrazioni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 7 SERVIZIO DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore individua il personale facente parte del servizio di coordinamento che è costituito da:
 - un coordinatore del servizio, che dovrà possedere adeguata esperienza professionale nel coordinamento di attività socio assistenziali;
 - altra figura idonea professionalmente a supportare e/o sostituire il coordinatore del servizio, in possesso di adeguata esperienza nel settore socio assistenziale.
2. Il coordinatore dovrà essere in grado di intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio in oggetto.
3. Il servizio di coordinamento dovrà garantire la presenza di almeno una figura professionale nella sede operativa durante l'intero orario di funzionamento del servizio, tramite un recapito telefonico della rete urbana, accessibile anche direttamente da parte dell'utenza. L'eventuale trasferimento di chiamata a telefono mobile del coordinatore o del suo sostituto deve essere effettuato a cura e spese dell'appaltatore.
4. L'appaltatore nomina un responsabile del servizio in qualità di referente tecnico – organizzativo, in ordine alle attività oggetto del presente capitolato.
5. I nominativi dei componenti del servizio di coordinamento e del responsabile del servizio dovranno essere comunicati al servizio sociale comunale prima dell'attivazione dell'appalto e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo curriculum professionale, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 8 AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, titolare del servizio, effettua attraverso i propri assistenti sociali l'esame dei casi, la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari, l'ammissione, la sospensione, la variazione e la cessazione dei servizi.
2. Il servizio sociale comunale, per ogni singolo utente, all'interno del progetto individualizzato, elabora una scheda d'intervento con la precisazione delle prestazioni da erogare, dei giorni della settimana in cui effettuarle e del tempo da dedicare alle stesse. La trasmissione dell'ordine di intervento è effettuata per via telematica, con ricevuta di ritorno.
3. Sulla base delle indicazioni del servizio sociale comunale, l'appaltatore predispone, con cadenza settimanale, il programma degli interventi da svolgere a domicilio, che devono essere trasmessi in via telematica entro le ore 12.00 del venerdì precedente, all'indirizzo che sarà comunicato all'aggiudicatario.
4. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro, l'appaltatore deve tener conto, prioritariamente, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi, il contenimento del turn-over degli operatori e, nel caso, l'adeguato passaggio delle consegne tra un operatore e l'altro come riportato nel precedente articolo 6.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

5. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare e di formazione assistenti familiari e/o addetti alla cura (Lotti I e III), devono essere attivate entro il settimo giorno dalla trasmissione dell'ordine di intervento, ad eccezione dei casi giudicati di particolare necessità ed urgenza dal servizio sociale comunale, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro le 24 (ventiquattro) ore. Nel computo di tali termini non sono compresi la domenica e gli altri giorni di festività.

6. I **casi di particolare necessità ed urgenza**, sono individuati dall'assistente sociale di riferimento, ad esclusiva valutazione del medesimo sulla base dei seguenti parametri:

- la grave non autosufficienza;
- la mancanza o l'inadeguatezza della rete sociale;
- le situazioni in cui la mancanza dell'intervento pregiudica le condizioni igieniche e assistenziali del soggetto;
- le situazioni in cui sia necessario affiancare soggetti che prestino assistenza continuativamente da più di due anni, per garantire loro un supporto e prevenire, in tal modo, l'esaurirsi della capacità di assistere;
- temporanee e motivate assenze dei familiari e di chi garantisce l'assistenza.

7. Le prestazioni del servizio di sostegno educativo domiciliare a minori sono, di norma, programmate su anno scolastico, sulla base delle segnalazioni e dell'analisi dei casi compiuta dal servizio sociale comunale e comunicate all'appaltatore.

8. Le modalità di intervento sono esplicitate nel progetto individualizzato. L'ordine di intervento è effettuato per via telematica con ricevuta di ritorno.

9. L'appaltatore predispone il programma degli interventi da svolgere a domicilio, in attuazione dei progetti individualizzati. Sono possibili richieste di intervento in corso d'anno scolastico, che devono essere attivate entro il settimo giorno dalla trasmissione telematica dell'ordine di intervento. Nel computo di tale termine non sono compresi la domenica e gli altri giorni di festività.

ART. 9 MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Per ogni utente sarà definito dal servizio sociale comunale un piano di assistenza personalizzato, che dovrà contenere gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, le prestazioni previste, i tempi di realizzazione e gli orari di espletamento del servizio e che dovrà essere integrato con l'individuazione dell'operatore o degli operatori che prenderanno in carico il caso. Tale piano sarà sottoscritto per accettazione dall'utente e dall'appaltatore, che ne riceveranno copia.

2. Per casi particolari, definiti dall'assistente sociale, l'operatore sarà presentato all'utente dal medesimo assistente sociale all'inizio del servizio.

3. Il servizio deve funzionare tutti i mesi dell'anno, anche in presenza di avversità atmosferiche (ad es. nevicate).

L'ora di servizio prestata si intende di 60 (sessanta) minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo in cui viene attivato il servizio.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

4. L'orario di svolgimento è il seguente:

Prestazioni lotto I:

- il servizio può essere richiesto per i giorni feriali (incluso il sabato) dalle ore 7.00 alle 22.00. Per i **casi di particolare necessità ed urgenza**, definiti dal precedente articolo 8) comma 6), il servizio può essere richiesto per i giorni festivi, per la domenica e in orario notturno, in base alle esigenze dell'utente e previa valutazione del servizio sociale comunale. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

Prestazioni Lotto II:

- il servizio può essere richiesto per i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 14.00 alle 19.00.

Prestazioni Lotto III:

- il servizio può essere richiesto per i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 20.00, in base alle esigenze dell'utente e previa valutazione del servizio sociale comunale.

5. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così modificato:

- qualora si tratti di persona sola o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, di norma il servizio viene sospeso;
- qualora si tratti di persona sola o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su indicazione dell'assistente sociale di riferimento, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, curare il cambio e il lavaggio della biancheria, nonché tenere i rapporti con il personale medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa (ad esempio pagamento delle bollette, affitto, piccole incombenze burocratiche, ecc.).

6. Ciascun operatore dell'appaltatore deve effettuare la registrazione delle prestazioni svolte con specifica dell'orario di ingresso, dell'orario di uscita, delle attività svolte, delle annotazioni e delle consegne. La registrazione deve essere effettuata in un apposito modulo di rilevazione mensile, approvato dal servizio sociale comunale. Tale modulo deve essere conservato presso il domicilio dell'utente. La stazione appaltante si riserva di effettuare, a propria discrezione, controlli sulle registrazioni.

7. Ogni modifica che comporti una variazione del monte ore di assistenza o del tipo di prestazione riconosciuto a ciascun utente, deve avere la preventiva autorizzazione da parte dell'assistente sociale referente del Comune o di suo delegato.

8. La temporanea sospensione del servizio, su richiesta dell'utente o per sua assenza, deve essere comunicata tempestivamente dall'appaltatore al servizio sociale comunale, esclusivamente per via telematica, con conferma di ricevimento.

9. L'appaltatore, qualora rilevi nel corso di svolgimento del servizio particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'assistente sociale referente quanto rilevato.

La trasmissione del programma e delle sue variazioni dovrà essere effettuata per via telematica.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 10 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere sempre garantito, salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze, l'appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il servizio sociale comunale sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.

2. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, in caso di proclamazione di sciopero, l'appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con il servizio sociale comunale, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

3. In materia di sciopero si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare dalla legge n. 146 del 12.06.1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE

1. L'appaltatore deve garantire, per l'intera durata del contratto di appalto e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata comunale, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema applicativo-informativo con quello utilizzato dal servizio sociale comunale per il caricamento delle prestazioni erogate, sulla base delle diverse tipologie di attività. A tal fine, la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di utilizzare un modulo web oppure un'interfaccia software per il caricamento di un flusso XML oppure un tracciato record con la rendicontazione delle ore e delle prestazioni erogate, secondo le specifiche fornite dalla stazione appaltante stessa.

ART. 12 MEZZI E MATERIALI

1. Per facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare nel territorio e la qualità del servizio svolto, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli operatori:

- mezzi di trasporto conformi alle normative di circolazione stradale e alle indicazioni del costruttore (con dotazione di gilet ad alta visibilità) per l'accompagnamento degli utenti. Detti mezzi devono essere coperti da polizza assicurativa RC auto e da polizza contro gli infortuni al conducente e ai trasportati. Tali polizze assicurative, in originale o in copia, devono essere depositate presso l'appaltatore, il quale si impegna ad esibirle a richiesta del Comune;
- dispositivi di protezione individuale ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi (guanti di protezione delle mani, mascherine di protezione delle vie respiratorie, occhiali/schermi di protezione degli occhi, scarpe di protezione dei piedi) e camice personale al bisogno per lo svolgimento dei servizi relativi all'igiene della persona e della casa, anche a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- dotazione di presidi adeguati per le pulizie straordinarie e saltuarie e conformi alle norme vigenti in materia (aspirapolvere, strumentazione per pulire con il vapore, prodotti igienizzanti e detersivi).

2. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.

3. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore deve provvedere al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione dei suddetti dispositivi.

4. L'appaltatore deve informare e formare il personale sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, conformemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

1. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il servizio sociale comunale, relativamente al piano personalizzato di assistenza, nonché ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali, nell'ambito delle indicazioni fornite dal medesimo servizio sociale comunale.

2. E' fatto divieto al personale, come all'appaltatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate, di cui al presente capitolato.

ART. 14 ROTAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

1. L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica. I nuovi operatori devono essere inseriti in servizio, mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

2. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore, l'appaltatore deve assicurare il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo, se necessario, alla sostituzione immediata del personale assente. In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di adeguata professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del servizio sociale comunale o suo delegato.

3. La rotazione e/o sostituzione degli operatori, deve essere preventivamente comunicata all'assistente sociale referente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare le suddette rotazioni e/o sostituzioni o di fornire indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle stesse.
5. L'appaltatore deve esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. In qualsiasi momento la stazione appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari all'espletamento del servizio.
6. Le prestazioni offerte dall'appaltatore devono tener conto dell'esigenza di continuità del rapporto operatore-utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn over degli operatori e alla polivalenza degli interventi.

ART. 15 REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI

1. L'appaltatore svolge il servizio mediante proprio personale, in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.
2. Il personale utilizzato per gli interventi di cui ai Lotti I e III deve essere in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di titolo equipollente, in base alla vigente normativa regionale. Detto titolo non è richiesto per i seguenti servizi:
 - parrucchiere e pedicure a domicilio, per i quali è necessario il possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla vigente normativa;
 - mero aiuto domestico e di trasporto nel territorio, per i quali non è richiesto alcun titolo specifico, ad esclusione del possesso della patente di guida di categoria "B".
3. Il personale utilizzato per gli interventi di cui al Lotto II deve essere in possesso della qualifica di educatore professionale o di titolo equipollente in base alla vigente normativa.
4. L'appaltatore deve designare un coordinatore dei servizi, responsabile della programmazione, dell'organizzazione delle attività e della gestione del personale.
5. Prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale successiva variazione, l'appaltatore deve comunicare per iscritto al servizio sociale comunale i nominativi degli operatori addetti al servizio, che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
6. La documentazione relativa ai titoli scolastici e professionali, di cui sopra, deve essere depositata presso l'appaltatore, il quale si impegna ad esibirla a richiesta della stazione appaltante.
7. Tutti gli operatori, compresi quelli generici, dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
8. In qualsiasi momento il servizio sociale comunale può disporre la non utilizzazione dell'operatore che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente articolo o non ritenga comunque idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

9. In caso di mancanza di requisiti professionali l'appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell'operatore, sin dal momento del ricevimento della comunicazione del servizio sociale comunale ed entro 15 (quindici) giorni in caso di non gradimento.

ART. 16 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. L'appaltatore è tenuto ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori addetti, impegnati nei servizi descritti nel presente capitolato, garantendo obbligatoriamente a tutti gli operatori in servizio un minimo di 5 (cinque) ore di formazione/aggiornamento nel corso di ogni anno lavorativo, escluse le ore obbligatorie per legge (sicurezza sul posto di lavoro).

2. L'appaltatore è tenuto a dare puntuale attuazione al progetto di formazione ed aggiornamento, di sostegno psicologico e supervisione professionale (specifico e non obbligatorio) pianificato in sede di offerta tecnica di cui al disciplinare di gara. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti il servizio in appalto e ricomprendere anche la formazione specifica concernente l'assistenza nei confronti di utenti affetti da particolari patologie (Alzheimer e altre demenze).

3. L'appaltatore dovrà previamente comunicare al servizio sociale comunale, almeno 2 (due) mesi prima della decorrenza di ogni anno di appalto, il singolo piano annuale contenente gli obiettivi didattici della formazione e della supervisione, l'oggetto, il calendario, la durata e la sede dell'iniziativa formativa, le generalità dei soggetti incaricati della formazione e supervisione, nonché l'elenco nominativo degli operatori partecipanti ed ogni altro elemento utile.

4. La stazione appaltante potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e formulare delle osservazioni. E' fatto obbligo all'appaltatore di produrre, entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni progetto, una dettagliata relazione di sintesi sulle attività svolte, che sarà sottoposta a verifica da parte della stazione appaltante, con particolare riferimento alla corrispondenza tra l'attività effettivamente realizzata e quanto offerto in sede di gara.

5. La stazione appaltante potrà, d'intesa con l'appaltatore, attuare a sua volta momenti di formazione ed aggiornamento professionale.

ART. 17 RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale impiegato nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, trattamento previdenziale, assicurativo e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi e aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

relativi ai predetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'appaltatore e fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

2. L'appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio ed il Comune è espressamente sollevato da ogni obbligo di responsabilità verso il personale impiegato.

3. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune. Pertanto il Comune stesso non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato in maniera visibile, nonché utilizzare un abbigliamento adeguato all'esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente.

4. Nel caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 31. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui all'articolo 29.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 18 TIROCINI FORMATIVI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

1. L'appaltatore può inserire nei servizi volontari/e del servizio civile in misura aggiuntiva rispetto all'organico previsto, e previa autorizzazione del responsabile del servizio sociale comunale o di un suo delegato, informando circa le mansioni in cui sono coinvolti ed i loro specifici compiti. Tali soggetti possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni complementari e non sostitutive degli operatori.

2. L'appaltatore può inoltre inserire, a scopo di tirocinio formativo, allievi operatori socio sanitari in numero adeguato a non pregiudicare il corretto svolgimento delle prestazioni ed esclusivamente in affiancamento all'operatore qualificato, previa autorizzazione del responsabile del servizio sociale comunale o di un suo delegato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

3. Il personale volontario del servizio civile e tirocinante deve essere adeguatamente assicurato. Nessuna responsabilità derivante dall'impiego del personale di cui sopra, può essere posta a carico del Comune, così come nessun onere per l'assicurazione del personale medesimo. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativi a detto personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

4. La presenza dei soggetti di cui al presente articolo deve essere regolata mediante sottoscrizione di apposito accordo o convenzione tra l'appaltatore ed i soggetti stessi in relazione alla circostanza che si tratti di singoli o di organizzazione.

ART. 19 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE

1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, impiegati nei servizi di cui al presente appalto ed in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'effettuazione del servizio medesimo.

2. La previsione di cui al comma precedente costituisce per il Comune di Schio "clausola sociale" ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163/2006 ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:

- fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale, anche in considerazione dell'attuale negativo andamento congiunturale;
- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio, in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti, trattandosi di espletare un servizio particolarmente delicato per le caratteristiche intrinseche dell'utenza, che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma anche di relazione umana.

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 20 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Il prezzo di aggiudicazione si intende valido e imm modificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

2. Il prezzo di aggiudicazione è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione dell'appalto, detto prezzo, al netto dell'IVA, sarà revisionato con cadenza annuale, sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente competente con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs.163/2006. Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, come disposto dai commi 4, lettera c) e 5 dell'articolo 7 del precitato D.Lgs. 163/2006, sarà utilizzato – in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

3. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 21 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni è effettuato con cadenza mensile, su presentazione di regolari fatture corredate di prospetti analitici riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, da consegnarsi entro il termine massimo del sesto giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione. In detti prospetti deve essere, altresì, riportato il numero di ore di servizio fornite nel mese per ogni singolo utente.

2. Le singole fatture dovranno inoltre:

a) essere intestate al servizio sociale del Comune di Schio – Via Pasini, 33 – 36015 Schio (VI) C.F. / P.IVA 00402150247;

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2011);

c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG (codice identificativo gara), il servizio richiedente, ovvero servizio sociale, i provvedimenti di assunzione della spesa il n. dell'impegno di spesa (che saranno successivamente e annualmente comunicati dal medesimo servizio sociale), la data di scadenza del pagamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L.66/2014, convertito nella Legge 89/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) le fatture saranno restituite al mittente.

3. L'aggiornamento annuale dei prezzi, di cui al precedente articolo, non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.

4. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.P.R. 207/2010, avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, salvo che la stazione appaltante disconosca la regolarità delle fatture e proceda in conseguenza a contestazioni e, comunque, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

5. Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del D.U.R.C..
6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al raggruppamento stesso.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), la stazione appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la stazione appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
10. In caso di applicazione di penalità accertate a carico dell'appaltatore, il relativo importo è detratto dal corrispettivo della prima fattura utile. In caso di irregolarità contributiva, i pagamenti sono sospesi e viene attivata la procedura del comma 4 del precedente articolo 17.
11. Qualora l'utente, senza preavviso alcuno, non sia presente nell'orario stabilito per le prestazioni, l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione al servizio sociale comunale. Solo a fronte della predetta comunicazione potrà essere riconosciuto all'appaltatore un indennizzo pari a mezz'ora del costo orario previsto.

ART. 22 COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

1. Spetta alla stazione appaltante la determinazione e la riscossione della quota di compartecipazione alla spesa del servizio oggetto del presente capitolato da parte degli utenti.

ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare l'appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

alla gestione del presente appalto; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con ditte/imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subaffidatari, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante, a firma del legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dalla stazione appaltante stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere alla predetta stazione appaltante di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione agli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà della stazione appaltante di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

4. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 RESPONSABILITA'

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato avviene in regime di appalto con l'esatto e completo adempimento delle condizioni di contratto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e amministrative vigenti in materia e mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità dell'appaltatore e a totale suo rischio.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria applicabili alla presente tipologia di servizio. E' pertanto obbligato ad osservare tutte le disposizioni normative, gli accordi e i patti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.
3. L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni relative alla prevenzione infortuni, alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al rispetto ambientale.
4. L'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali, anche per infortuni o danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e a cose nell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio, ivi compresi i dati sensibili, provvede, con successivo e separato atto del Dirigente competente, a nominare l'appaltatore responsabile del trattamento.
2. L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati.
3. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori, l'appaltatore deve:
 - soddisfare gli adempimenti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - trasferire tempestivamente al Comune la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
4. L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante medesima o a terzi.

ART. 26 NORME DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio di cui al presente capitolato nel rispetto delle disposizioni generali di legge in materia di prevenzione e protezione, salute e sicurezza del lavoro, nonché delle disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'appaltatore per i rischi specifici afferenti l'esecuzione dell'appalto deve elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione. L'appaltatore deve mantenere efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione di ogni attività finalizzata alla prevenzione e protezione, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, designando un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, curando l'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto, ai sensi degli articoli 36 e 37 del precitato d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con predisposizione di apposito verbale dell'incontro/corso sottoscritto dai partecipanti e attivando eventuali riesami delle procedure.

3. Trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi nella disponibilità della stazione appaltante, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari, rispetto a quelle già a carico dell'appaltatore. Pertanto, secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

ART. 27 VERIFICA DEI SERVIZI

1. La stazione appaltante accerta periodicamente il buon andamento del servizio, con particolare riferimento alla verifica dei livelli quantitativi, qualitativi e funzionali del medesimo, mediante l'utilizzo di opportune tecniche di valutazione, che potranno prevedere sopralluoghi e l'uso di questionari o di altre metodologie di analisi per la rilevazione della qualità del servizio e della soddisfazione soggettiva degli utenti.

2. Nello specifico, l'attività di controllo/vigilanza viene esercitata secondo le modalità sotto elencate:

- analisi delle relazioni periodiche, con cadenza semestrale, da presentarsi entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno di appalto;
- controlli sulle schede mensili dell'assistenza domiciliare, tenute dall'appaltatore, in caso di contestazione da parte degli utenti per errati addebiti;
- rilevazione delle presenze degli operatori in occasione delle riunioni mensili di coordinamento, in modo da garantire la presenza al 70% (settanta per cento) delle riunioni da parte di ciascun operatore;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- rilevazione della *customer satisfaction*, con cadenza almeno biennale;
- incontri generali, con cadenza almeno annuale tra il servizio sociale comunale, il coordinatore ed il responsabile del servizio (referente tecnico organizzativo) dell'appaltatore, al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto.

3. L'appaltatore, previa intesa con il servizio sociale comunale, potrà servirsi di ulteriori strumenti, elaborati in proprio, per le verifiche sui casi e la valutazione complessiva del servizio.

4. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dalla stazione appaltante entro il termine da quest'ultima indicato, comunicando alla stessa l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, costituisce presupposto sufficiente per sospendere i pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

ART. 28 RECLAMI

1. Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, deve essere seguita la seguente procedura:

- nel caso il reclamo sia presentato dall'utente direttamente all'appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, fornendo le relative controdeduzioni;
- nel caso il reclamo sia presentato dall'utente al Comune, questo inoltra la contestazione all'appaltatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento;
- l'appaltatore deve rispondere entro i successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
- il Comune si riserva di approfondire l'istruttoria e di trasmettere, comunque entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, la risposta all'autore del reclamo e per conoscenza all'appaltatore.

ART. 29 PENALITA'

1. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della stazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'appaltatore sarà informato per iscritto delle modalità e degli interventi da apportarsi, che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

3. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio di assistenza domiciliare, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto d'appalto ovvero dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal competente Dirigente o da suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale, di ammontare variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento stesso, come di seguito riportato e per ogni episodio di inadempimento:

- € 2.000,00 (euro duemila/00): per utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti;
- € 1.000,00 (euro mille/00): per comportamenti degli operatori tenuti nei confronti degli utenti, caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza;
- € 1.000,00 (euro mille/00): per mancato rispetto delle determinazioni assunte dal Comune circa l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio di assistenza domiciliare;
- € 1.000,00 (euro mille/00): per mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione e/o alla realizzazione del piano annuale di formazione e aggiornamento, sostegno psicologico e supervisione professionale di cui all'articolo 16 del presente capitolato e offerto in sede di gara;
- € 1.000,00 (euro mille/00): per violazione del diritto di riservatezza dei dati e per ogni trattamento contrario alla vigente normativa in materia;
- € 500,00 (euro cinquecento/00): per mancata presa in carico dell'utente rispetto ai termini prescritti dal capitolato e/o mancato rispetto del piano di assistenza stabilito dal servizio sociale comunale;
- € 500,00 (euro cinquecento/00): per mancata effettuazione del servizio giornaliero per ciascun utente e/o reiterati ritardi o uscite anticipate degli operatori addetti all'assistenza, rispetto all'orario previsto per lo svolgimento del servizio;
- € 500,00 (euro cinquecento/00): per mancato rispetto delle indicazioni e/o decisioni del servizio sociale comunale, nell'ipotesi di sostituzione o rotazione degli operatori;
- € 50,00 (euro cinquanta/00): per mancato rispetto, da parte di ciascun operatore, del limite minimo annuo del 70% di partecipazione alla riunione mensile di coordinamento;
- € 50,00 (euro cinquanta/00): per mancato invio, entro i termini stabili, dei reclami presentati dagli utenti fruitori del servizio o delle controdeduzioni agli stessi;
- € 20,00 (euro venti/00): per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione semestrale.

Inoltre sarà applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in caso di inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni inerenti il servizio e per ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio stesso.

4. Qualora le giustificazioni presentate siano valutate positivamente, la stazione appaltante ne dà pronta comunicazione all'appaltatore. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'erogazione della penalità. La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal servizio sociale comunale da una delle successive fatture relative al servizio prestato o recuperata rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 31.

5. La penalità variabile è quantificata in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'irrogazione da parte della stazione appaltante di qualsivoglia penalità è

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente appalto.

6. L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non esclude la facoltà della stazione appaltante, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e ove ciò non bastasse agendo per il pieno rispetto dei danni subiti.

7. L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue inoltre il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso unico responsabile.

ART. 30 POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore risponderà, in ogni caso e direttamente, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, cagionati in connessione all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato. E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi utilizzati potessero derivare alla stazione appaltante, a terzi o a cose. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai corrispettivi dovuti o dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.

2. L'appaltatore dovrà garantirsi per i danni a persone e cose dipendenti dall'esecuzione del presente appalto con idonea copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile con primaria Compagnia Assicurativa e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione per responsabilità civile, comprensiva di responsabilità verso terzi, per ogni attività esercitata prevista dal presente capitolato e dal contratto di appalto, inclusi gli eventuali atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi che preveda un massimale non inferiore per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Il capitolato dovrà essere allegato alla polizza assicurativa, la quale alla voce "descrizione del rischio" dovrà riportare la seguente dicitura: "si ritiene coperto tutto quanto previsto nell'allegato capitolato all'articolo 4 – Prestazioni richieste". Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, su richiesta della stazione appaltante, entro le 72 ore successive alla richiesta, quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

3. Gli automezzi dell'appaltatore utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere coperti da polizza assicurativa RC auto e da polizza contro gli infortuni al conducente e ai trasportati. Tali polizze assicurative, in originale o in copia, devono essere depositate presso l'appaltatore, il quale si impegna a esibirle a richiesta della stazione appaltante.

4. Il massimale previsto nelle polizze assicurative non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della stazione appaltante.

5. L'appaltatore documenterà alla stazione appaltante l'adempimento dei summenzionati obblighi assicurativi, che dovranno essere validi per tutto il periodo di durata dell'affidamento, prima della stipulazione del contratto d'appalto mediante consegna di

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

copia delle polizze conformi all'originale ai sensi di legge. Periodicamente l'appaltatore dovrà inoltre presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto pagamento dei premi di polizza.

ART. 31 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 5% dell'importo netto contrattuale.

2. La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal d.lgs. n. 58/1998.

3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna riserva.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

6. La garanzia fideiussoria verrà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

8. A garanzia di ogni danno che potrà derivare nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore o per il pagamento delle penali, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, incamerandola totalmente o parzialmente, salvi i maggiori diritti e gli ulteriori danni subiti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

La cauzione copre anche le spese dei servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, la riscossione delle penali applicate ed il pagamento delle somme dovute dell'appaltatore e terzi che il Comune abbia, a qualunque titolo, anticipato con particolare riferimento ai mancati pagamenti delle retribuzioni ed ai versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore.

9. Sull'appaltatore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni qualvolta la cauzione sia stata escussa parzialmente o totalmente entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di escussione del Comune di Schio inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 32 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso unicamente per il servizio di lavanderia, comprese le operazioni accessorie.

2. Sono esclusi l'asporto e la riconsegna della biancheria al domicilio dell'utente. In tali casi l'appaltatore resta comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante, del puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

3. Per i requisiti e la documentazione dei subappaltatori, si rimanda alle previsioni del disciplinare di gara.

ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cedere il contratto in caso di trasferimento di funzioni anche mediante la creazione di Istituzioni, Fondazioni o Società a partecipazione comunale per le quali la prestazione di cui trattasi rientri negli scopi di costituzione dei medesimi.

4. L'appaltatore può cedere gli eventuali crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006.

ART. 34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

dell'appaltatore, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la medesima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.

2. Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dalla stazione appaltante, secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa da comunicarsi all'appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nei seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore stesso;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle misure previste dalla vigente normativa antimafia;
- in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 84 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014;
- in caso di mancata comunicazione alla stazione appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014;
- mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della stazione appaltante, senza espresso consenso della stazione appaltante stessa;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto;
- interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;
- mancata validità della/e polizza/e assicurativa/e durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

3. La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per la stazione appaltante, comporterà per l'appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo contratto d'appalto. In tal caso, la stazione appaltante potrà affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

4. E' fatta salva, inoltre, per la stazione appaltante la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al fine della prosecuzione del servizio.

ART. 35 ESECUZIONE IN DANNO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara – ove presenti - l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 34 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 29 del presente capitolato.

ART. 36 RECESSO

1. La stazione appaltante ha diritto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o comunque a seguito di cambiamenti di natura tecnico-organizzativa che abbiano incidenza sull'esecuzione o sui fini o sugli scopi del presente appalto, di recedere in tutto o in parte dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 37 DOMICILIO

1. Il domicilio eletto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

ART. 38 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente capitolato, mediante transazione ex art. 239 del D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

3. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia, l'appaltatore non potrà sospendere, pregiudicare o ritardare la gestione dei servizi e degli interventi oggetto di appalto.

ART. 39 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al bando, al disciplinare di gara, al Codice Civile, al d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____